



ALLEGATO A

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO ALLA ASD UNIONE SPORTIVA LOMBARDA DELLO SPAZIO ADIBITO A PALESTRA DI PUGILATO E SPORT AFFINI ALL'INTERNO DELLO STADIO FERRUCCIO.

L'anno duemilaquindici, addì 03 del mese di Giugno, in Seregno nella sede comunale di Via Umberto I n. 78

TRA

Il Comune di Seregno (CF 00870790151) nella persona di CARLO SANTAMBROGIO Dirigente dell'Area Politiche Culturali - Patrimonio - Qualità dell'Ambiente, domiciliato per la funzione presso la sede Comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta ai sensi dell'art. 107 del D.L. n. 267 del 18.08.2000;

E

L'ASD Unione Sportiva Lombarda nella persona di LUCA LEVA il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'ASD Unione Sportiva Lombarda con sede a Seregno - Piazzale Olimpico;

PREMESSO:

- che il Comune di Seregno è proprietario dell'impianto sportivo "Stadio Ferruccio" al cui interno è ubicato uno spazio adibito a palestra per il pugilato e sport affini denominata "Ernesto Formenti" di cui alla presente convenzione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23 marzo 1999 sono state approvate le tariffe per l'applicazione del canone di concessione in uso di locali alle associazioni iscritte all'apposito albo comunale";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 28 gennaio 2003 è stata approvata la disciplina per la gestione dei locali nella disponibilità del Comune per sedi di associazioni;

VISTA la determinazione n. 1118 del 18.12.2003 ad oggetto: "Locali nella disponibilità del Comune per sedi di Associazioni. Assegnazione anno 2004" con la quale è stato approvato lo schema di concessione all'Unione Sportiva Lombarda di locali all'interno dello Stadio Ferruccio per l'anno 2004;

VISTA la determinazione n. 654 del 03.09.2004 ad oggetto: "Modifica convenzione per la concessione all'Unione Sportiva Lombarda di locali presso lo Stadio Ferruccio lavori di ristrutturazione effetti sulla durata e sul canone della convenzione;

CONSIDERATO che, ai sensi della sopraccitata determinazione, la convenzione con l'ASD Unione Sportiva Lombarda è scaduta il 31.12.2014;

CONSIDERATO ALTRESI' che l'ASD Unione Sportiva Lombarda è regolarmente iscritta all'Albo delle Associazioni;

VISTA la nota prot. n. 11192/15 del 05/03/2015 con cui l'ASD Unione Sportiva Lombarda ha proposto di poter continuare ad utilizzare in via esclusiva i locali all'interno dello Stadio Ferruccio per lo svolgimento delle proprie attività, rendendosi disponibile ad effettuare annualmente i seguenti lavori di manutenzione:

- rifacimento intonaco interno per le parti ammalorate,
- imbiancatura dei locali almeno ogni due anni;
- verniciatura pavimento da effettuarsi almeno ogni due anni;

- servizio giornaliero di pulizia dei locali in uso e in modo particolare degli spogliatoi e dei servizi igienici;

Luca Leva

- manutenzione ordinaria dei locali in uso così meramente descritte a titolo esemplificativo:
 - riparazioni, controllo di oggetti o parti di chiusure (maniglie, arredi, attrezzature di servizio);
 - controllo, regolazione e mantenimento in efficienza dei corpi illuminanti compresa la sostituzione lampade;
 - controllo, regolazione e mantenimento in efficienza scarichi wc, rubinetti, docce, pozzetti, tenuta guarnizioni varie, mantenimento in efficienza scarichi a pavimento, sifoni, griglie e gli impianti idrosanitari in genere limitatamente ai locali interni oggetto della presente convenzione;

CONSIDERATO che, al fine di consentire alla predetta Associazione lo svolgimento della propria attività sportiva per la pratica del pugilato e sport affini, il Comune intende concedere in uso esclusivo l'utilizzo dello spazio adibito a palestra denominata "Ernesto Formenti" all'interno dello Stadio Ferruccio;

DATO ATTO che le parti intendono regolare i reciproci rapporti con le modalità e alle condizioni contemplate nella presente convenzione;

VISTO l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, la pubblica amministrazione ha facoltà di concludere accordi con gli interessati;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 112 del 26.05.2015 con cui è stato approvato il presente schema di concessione;

Premesso quanto sopra si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. La presente convenzione ha per oggetto la concessione in uso esclusivo e la gestione dei locali ubicati all'Interno dello Stadio Ferruccio, identificati al catasto fabbricati foglio 50 mappale 4 parte, piano terra e area esterna, spazi meglio identificati all'allegata planimetria (**allegato A che è parte integrante del presente atto**), per una superficie complessiva netta di mq. 215.
2. Lo spazio adibito a palestra denominata "Ernesto Formenti" è concessa in uso esclusivo alla ASD Unione sportiva Lombarda per lo svolgimento della pratica di pugilato e sport affini.
3. E' espressamente vietata ogni forma di utilizzazione dei locali e delle attrezzature installate, diversa da quella prevista nella presente concessione.
4. La gestione dell'impianto non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata a :
 - a) alla massima diffusione del pugilato e sport affini a tutti i livelli;
 - b) alla promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione tra attività motoria e benessere psico-fisico;
 - c) al formarsi di un'etica sportiva improntata ai valori della lealtà e della correttezza;
 - d) allo sviluppo di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

ART. 2 CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

1. Il canone complessivo annuale è stabilito in **€ 2.220,95** per l'utilizzo dei locali, oltre ad un rimborso delle spese di gestione (acqua, energia elettrica, gas) quantificato forfettariamente in **€ 887,95** annuali.



2. A parziale compensazione del canone di cui al punto precedente, l'ASD Unione Sportiva Lombarda dovrà curare a proprio cura e spese lo svolgimento delle ulteriori attività di seguito indicate:

- Pulizia area esterna ed interna di accesso alla palestra (spazi utilizzati anche da altre associazioni utilizzatrici l'impianto "Stadio Ferruccio", diserbamento, posizionamento e ritiro cassonetto rifiuti (utilizzato anche dalle altre associazioni sportive che utilizzano la struttura "Stadio Ferruccio");
- Noleggio trabatello per imbiancatura e mantenimento in efficienza intonaci interni;

3. L'ASD Unione Sportiva Lombarda, inoltre, dovrà garantire la realizzazione, per la durata della presente convenzione di almeno 9 corsi di autodifesa femminile o similari a partecipazione gratuita. I corsi dovranno articolarsi in minimo 10 lezioni e l'ASD Unione Sportiva Lombarda dovrà occuparsi anche della predisposizione e stampa, a propria cura e spese, del materiale grafico per la promozione del corso.

4. Poiché le attività ulteriori di cui ai punti 2) e 3) sono state quantificate in complessive € 2.200,00, il canone annuale da corrispondere annualmente è così riquantificato: **€ 1.000,00** per l'utilizzo dei locali, oltre ad un rimborso delle spese di gestione (acqua, energia elettrica, gas) quantificato forfetariamente in € **887,95** annuali.

5. Oltre al pagamento del canone, come definito al punto 4, per l'utilizzo dei locali, l'ASD Unione Sportiva Lombarda si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, i lavori meglio descritti all'art. 3 "Oneri a carico dell'associazione".

6. Qualora nel corso della presente convenzione si addivenga ad una puntuale quantificazione del consumo di acqua, energia elettrica, gas (ad esempio con l'installazione di contatori separati) le spese stesse saranno dovute dalla ASD Unione Sportiva Lombarda nella misura risultante dalla lettura dei contatori.

7. Il canone è corrisposto attraverso due rate semestrali anticipate di pari importo da liquidarsi entro i primi 30 giorni del relativo semestre e comunque dal ricevimento del relativo ordinativo di pagamento. Per periodi inferiori all'anno l'importo dovuto è ottenuto dividendo il canone annuo per 12 (dodici) e moltiplicando il quoziente per il numero dei mesi.


8. Il canone di concessione verrà aggiornato solo a seguito di variazione delle tariffe stabilite dalla Giunta.

9. La ritardata corresponsione del corrispettivo comporterà il pagamento di un interesse fissato in misura pari all'interesse legale vigente, dalla data di scadenza del debito, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte del Comune.

ART. 3 ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'ASD Unione Sportiva Lombarda dovrà svolgere a propria cura e spese i seguenti lavori:

- rifacimento intonaco interno per le parti ammalorate;
- imbiancatura dei locali almeno ogni due anni;
- verniciatura pavimento da effettuarsi almeno ogni due anni;
- servizio giornaliero di pulizia dei locali in uso e in modo particolare degli spogliatoi e dei servizi igienici;
- manutenzione ordinaria dei locali così meramente descritte a titolo esemplificativo:
- mantenimento in perfetta efficienza di intonaci, tinteggiatura interna, rivestimenti, pavimentazioni, serramenti interni ed esterni, vetri, previo sopralluogo per presa visione dei serramenti esterni e vetrate.;
- sostituzione dei vetri e degli infissi per rotture imputabili alla ASD Unione Sportiva Lombarda;
- riparazione delle apparecchiature manomesse e degli arredi rotti;
- controllo, regolazione e mantenimento in efficienza dei corpi illuminanti compresa la sostituzione lampade;



- controllo, regolazione e mantenimento in efficienza scarichi wc, rubinetti, docce, pozzetti, tenuta guarnizioni varie, mantenimento in efficienza scarichi a pavimento, sifoni, griglie e gli impianti idrosanitari in genere limitatamente ai locali interni oggetto della presente convenzione;
- sostituzione di tutte le rubinetterie e suppellettili deteriorate;
- apertura, chiusura, sorveglianza dei locali durante le attività, custodia delle chiavi, dei beni e delle attrezzature;
- sgombero della neve per ricavare un percorso di accesso alla struttura.

2. Sono a carico del Comune tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali e dello stabile.

ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione avrà durata di anni 9 (nove) dalla data della sua sottoscrizione.

ART. 5 MODALITA' DI UTILIZZO

1. L'ASD Unione Sportiva Lombarda si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) utilizzare i locali subordinatamente alla presenza di un responsabile maggiorenne dell'associazione;
- b) utilizzare i locali concessi in uso unicamente per le finalità che caratterizzano l'attività dell'Associazione compatibilmente con la destinazione d'uso e le norme in materia di sicurezza;
- c) risarcire l'Amministrazione Comunale dei danni di qualsiasi natura apportati nel corso dell'uso dei locali concessi e/o alle strutture annesse;
- d) garantire il rispetto delle vigenti misure in materia di sicurezza;
- e) non modificare i locali concessi in uso, salvo previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale;
- f) collaborare con l'eventuale personale di custodia, con gli altri utilizzatori dell'intero impianto "Stadio Ferruccio" e con il personale dell'Amministrazione Comunale al miglior mantenimento della struttura;
- g) partecipare con gli altri utilizzatori dell'impianto sportivo a incontri periodici per la migliore osservanza delle norme di convivenza, in particolare per la pulizia degli spazi comuni;
- h) rispettare e far rispettare le norme contenute nei vigenti Regolamenti Comunali;
- i) è fatto divieto tassativo di subconcedere l'uso dei locali;
- f) l'Associazione è inoltre responsabile sia civilmente che penalmente per fatti, episodi, danni verso persone e cose. E' ugualmente responsabile per la presenza di estranei all'interno della struttura, ed in caso di inconvenienti che potrebbero verificarsi, ne risponde civilmente e personalmente.

ART. 6 ONERI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Associazione deve assumere, per tutta la durata della concessione, la funzione e gli obblighi del **"datore di lavoro"** di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive mm.ii.; di **"titolare dell'impianto"** ai sensi del D.M. degli Interni 18.3.1996; di **"responsabile dell'attività"** ai sensi del D.P.R. 1/8/2011 n.151; nonché adempiere a tutti gli obblighi connessi al rispetto delle precitate normative.

2. In particolare deve provvedere ad individuare il Responsabile della sicurezza dell'impianto, redigere il "Piano della Sicurezza" il "Piano di Gestione delle Emergenze", predisporre e compilare il "Registro dei controlli Periodici", produrre, in qualità di "datore di lavoro committente" i relativi "DUVRI", espletare gli adempimenti previsti dal D.P.R. 1/8/2011 n.151 entro i termini di cui al comma 4 dell'art.11 del predetto DPR (6/10/2012). Tali elaborati e la relativa documentazione devono essere presentati all'Amministrazione Comunale prima della sottoscrizione del presente atto.

3. Sono a carico dell'Associazione la scrupolosa osservanza della normativa in materia di sicurezza, di prevenzione incendi ed infortuni e di condizioni igienico - sanitarie ed i relativi

oneri, anche di natura economica. L'Associazione, inoltre, dovrà adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura.

4. Incombe sull'Associazione l'obbligo di adottare pronte misure di sicurezza in caso di pericolo per la pubblica incolumità.

ART. 7 TITOLARITA' DELL'IMPIANTO - RESPONSABILITA' - GARANZIE - ASSICURAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18.03.1996, l'Associazione è titolare dell'impianto per il periodo riguardante la durata della convenzione ed è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti sportivi.

2. L'Associazione assume la più ampia responsabilità dell'impianto concesso nonché di tutte le attrezzature che verranno installate e utilizzate per l'attività sportiva di proprietà dell'associazione.

3. L'Associazione, prima della presa di possesso dei locali, a garanzia della perfetta osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, dovrà costituire, all'atto della sottoscrizione, una cauzione pari a **Euro 1.000,00 (mille/00)**.

4. La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottosti a regione contabile da parte di una società di regione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

5. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei confronti del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, il formale impegno del fideiussore ad erogare al Committente, senza eccezioni o ritardi, le somme dovute su semplice sua richiesta ed entro quindici giorni dalla medesima, nonché di considerare valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.

6. La predetta fideiussione dovrà essere mantenuta integra nel suo ammontare complessivo per tutta la durata della convenzione e dovrà essere integrata dall'Associazione entro quindici giorni dell'avvenuto prelievo.

7. L'Associazione si impegna a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, conseguenti le attività svolte dall'Associazione, suoi dipendenti, e/o frequentatori degli impianti nella gestione dei beni facenti parte del presente progetto.

8. A tal fine l'Associazione si obbliga a stipulare con un primario Istituto una polizza d'assicurazione per la responsabilità civile generale conseguente l'attività svolta per danni provocati da utenti o dal pubblico a terzi, per un massimale non inferiore a **euro 1.500.000,00**.

9. L'Amministrazione provvederà a mantenere la copertura assicurativa degli impianti per le responsabilità inerenti e derivanti dalla proprietà degli immobili delle strutture relative.

ART. 8 FACOLTA' DEL CONCEDENTE

1. Al fine di verificare la corretta attività di gestione dell'impianto il concedente potrà in qualsiasi momento accedere ai locali per accertare, attraverso i propri uffici competenti (amministrativi e tecnici) le modalità di gestione e lo stato degli impianti e formulare rilievi e note all'Associazione che è tenuta ad adeguarvisi scrupolosamente e tempestivamente.



ART. 9 INADEMPIENZE

1. In caso di inadempienze degli obblighi contrattualmente assunti il Comune contesterà a mezzo di raccomandata A.R. l'infrazione od omissione all'Associazione che dovrà ovviare al disservizio entro il termine assegnato o comunque nel più breve tempo possibile.
2. Per ogni infrazione ed omissione l'Associazione sarà passibile di penalità pecuniaria da un minimo di **Euro 100** ad un massimo di **Euro 500** da comminarsi in proporzione alla rilevanza del disservizio o inconveniente riscontrato o per la mancata realizzazione degli interventi manutentivi programmati.
3. Detta penalità potrà essere riscossa mediante escussione diretta della cauzione costituita ai sensi di quanto indicato nell'art. 7 della convenzione.
4. In questo caso, è fatto obbligo all'Associazione di reintegrarla per l'intero ammontare entro quindici giorni.
5. Dopo tre formali e motivate contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione di penalità scritte trasmesse a mezzo raccomandata A/R l'Amministrazione potrà recedere dalla convenzione e dichiararla risolta.
6. A tal fine il Comune ha diritto di rivalersi anche mediante escussione diretta della cauzione prestata.

ART. 10 RECESSO, REVOCA E RISOLUZIONE

1. L'ASD Unione Sportiva Lombarda potrà recedere dalla concessione prima della sua naturale scadenza inviando formale disdetta all'Amministrazione comunale almeno 6 mesi prima della data prevista per il rilascio.
2. Il Comune di Seregno potrà revocare la presente convenzione, in qualsiasi momento, dietro semplice preavviso scritto di 3 mesi, nel caso di:
 - a) gravi abusi commessi dall'associazione sia nei confronti del Concedente sia di terzi;
 - b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte della concessionaria per causa ad essa non imputabile, con restituzione alla concessionaria della cauzione versata;
 - c) quando il Comune e la concessionaria, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione della convenzione prima della scadenza: il gestore ha diritto alla restituzione della cauzione;
 - d) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività: il Comune incamera la cauzione, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
 - e) per ricorso al subaffidamento: il Comune incamera la cauzione;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione della convenzione: il Comune incamera la parte restante della cauzione;
 - g) mutamento (dello statuto) della natura giuridica e/o dell'attività della Concessionaria, ove il Comune decida di non continuare il rapporto contrattuale con la medesima: la concessionaria ha diritto alla restituzione della cauzione;
 - h) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi alla Concessionaria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse: la concessionaria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - i) per fallimento dell'impresa: il Comune incamera la cauzione;
3. Il Comune di Seregno si riserva inoltre di valutare e decidere l'immediata risoluzione della convenzione anche nei seguenti casi:
 - a) accertata somministrazione da parte di dirigenti, tecnici o medici tesserati dall'organismo sportivo concessionario, verso atleti, compresi i non tesserati o i tesserati di altre società, di prodotti o procedimenti diretti ad alterare la prestazione sportiva così come elencati e descritti



nelle liste periodicamente pubblicate dalla World anti doping Agency (Wada), ivi compreso l'uso al fine di alterare la prestazione sportiva di principi regolarmente inseriti nella farmacopea nazionale ma concepiti per la cura di specifiche affezioni: il Comune incamera la cauzione;

b) reiterata inosservanza delle normative statali e regionali concernenti la tutela della salute degli atleti, con particolare riguardo all'acquisizione delle certificazioni di idoneità alle attività sportive, fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria: il Comune incamera la cauzione.

4. Il Comune di Seregno, inoltre, può sospendere la concessione nel caso di eventi straordinari legati ad esigenze di pubblica palese utilità che richiedano l'utilizzo dei locali dati in uso senza che vi sia alcun diritto al risarcimento.

5. In ogni caso nessun ristoro patrimoniale sarà dovuto all'Associazione per gli interventi effettuati nei locali in oggetto.

ART.11 MODALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

1) La risoluzione della concessione viene disposta con atto dell'organo competente.

2) L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati alla Concessionaria con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla Concessionaria nel domicilio legale indicato in contratto, salve le ulteriori disposizioni di cui alla legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

3) Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento della convenzione l'Amministrazione, qualora ciò sia possibile, intimerà per iscritto alla Concessionaria di adempiere entro un congruo termine. Qualora la stessa non adempia nei termini indicati, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione incamerando la cauzione, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

ART.12 CESSIONE DELLA CONCESSIONE E SUBAFFIDAMENTO

1. Non è consentita la cessione né alcuna forma di subconcessione totale o parziale della gestione dell'impianto in oggetto pena la risoluzione immediata del contratto, con conseguente risarcimento dei danni e delle spese.

ART. 13 CONTROVERSIE

1. In caso di insorgenza di controversie sull'interpretazione del contenuto e/o l'esecuzione degli obblighi della convenzione, la definizione della controversia è attribuita all'organi competente per materia.

ART. 14 TRATTAMENTO DATI

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e sm.i., si informa che i dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente convenzione e per la sua gestione.

ART. 15 NORME CONCLUSIVE

1. Tutte le spese conseguenti e inerenti il presente atto, comprese quelle di registrazione se dovute, sono a carico dell'Associazione.

Comune di Seregno
IL Dirigente Area Politiche Culturali
Patrimonio, Qualità dell'Ambiente
Carlo Santambrogio

ASD Unione Sportiva Lombarda
Il Presidente
Luca Leva

